

	<b>COMUN GENERAL DE FASCIA</b>	
	SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN - PROVINCIA DI TRENTO	
	Repertorio n. ____/Atti privati	
	<b>CONTRATTO DI APPALTO</b>	
	<b>Per l'affidamento diretto del servizio di produzione di programmi televisivi</b>	
	<b>settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per</b>	
	<b>l'anno 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016 e s.m.</b>	
	<b>e dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020. -----</b>	
	Tra le parti:-----	
	(1) <b>Comun general de Fascia</b> , con sede in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, Strada	
	di Pré de geja, 2, C.F. 91016380221, (di seguito denominato "CgF"), rappresentato	
	dalla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali, dott.ssa Evelyn Bortolotti,	
	nata a Bolzano (BZ) il 23.10.1972 e domiciliata per il suo incarico presso la sede dello	
	stesso CgF San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, e-----	
	(2) la ditta <b>Dolomiti Media House s.r.l.</b> con sede in Predazzo (TN), Via Monte Mulat,	
	40, C.F. e P.IVA 02388280220, rappresentata dal suo legale rappresentante Graziano	
	Bosin, nato a Trento il 09.06.1978; -----	
	Premesso che: -----	
	- il CgF, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del	
	suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, " <i>persegue [...] la piena tutela</i>	
	<i>e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì</i>	
	<i>il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la</i>	
	<i>promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca</i>	
	<i>comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli</i>	
		1

*interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e*

*la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2...";-----*

- l'informazione in lingua ladina e la sua diffusione anche sulle piattaforme social

riveste importanza strategica negli interventi di pianificazione linguistica, al fine di

incentivare l'uso normale della lingua di minoranza e la sua diffusione, con l'obiettivo

di aumentare le azioni di "prestige" e "acquisition planning";-----

- il CgF è tenuto ad adottare ogni anno, in base all'art. 26 della L.P. 19 giugno 2008,

n. 6 e s.m.i. sulla tutela e sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche del Trentino,

un "Piano organico di interventi di politica linguistica e culturale" e che tale Piano per

l'anno 2022 – che il Consei general ha approvato con la deliberazione n. 25/2021 del

13 ottobre 2021 prevede, appunto per perseguire le finalità indicate nel precedente

capoverso, iniziative e interventi specifici a sostegno dell'informazione in lingua ladina

attraverso i mezzi di comunicazione di massa, fra cui rientra anche quella qui

prevista;-----

- dato atto che, al fine di incaricare il servizio di produzione di programmi televisivi

settimanali e servizi video a chiamata in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per

l'anno 2023 e di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori, si è

ritenuto di pubblicare una manifestazione di interesse, registrata al n. prot. dell'ente

859-3.5 di data 16.02.2023 e che successivamente è stato richiesto tramite l'apposita

funzionalità del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento MEPAT un

preventivo dettagliato con tutte le caratteristiche e i requisiti previsti dall'Ente per tale

servizio (nostri prot. n. 1135 di data 02.03.2023), dalla quale richiesta di preventivo è

risultata idonea la predetta Impresa. -----

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti,

gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi 150.000,00 euro,  
ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd.  
"Codice antimafia"); -----  
si stipula il seguente: -----

## CONTRATTO DI APPALTO

### ARTICOLO 1 (Oggetto del contratto, allegati e durata)

(1) Al fine di sostenere e implementare la diffusione dell'uso del ladino attraverso i  
mezzi di comunicazione televisivi e Internet (social network), il CgF, come sopra  
rappresentato, affida in appalto alla ditta **Dolomiti Media House s.r.l.** di Predazzo,  
come sopra rappresentata, l'incarico di fornire i seguenti due sottoservizi: (a)  
realizzazione di 42 puntate del rotocalco video settimanale di informazione e attualità  
in ladino "Pedies" da diffondere su canale digitale e su canali social, a partire da aprile  
2023; (b) 350 ore + fino a eventuali 200 ore aggiuntive opzionali per riprese e  
postproduzione di servizi video a chiamata e assistenza tecnica, per l'anno 2023, alle  
condizioni stabilite dal presente contratto di appalto e nella richiesta di preventivo che,  
previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti  
contraenti, viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante e  
sostanziale sotto il numero 1 (uno). (2) Dalla stipulazione del presente contratto  
decorre il termine per l'esecuzione del servizio indicato nell'offerta.-

### ARTICOLO 2 (Corrispettivo e pagamenti)

(1) Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, l'Impresa  
aggiudicataria ha indicato in sede di preventivo per il sottoservizio (a) un prezzo  
complessivo di euro **60.900,00** (sessantamilanovecento/00) e per il sottoservizio (b)  
un prezzo complessivo di euro **13.300,00** (tredicimilatrecento/00), per un **totale**

**complessivo di euro 74.200,00** (settantaquattromiladuecento/00) al netto

dell'I.V.A. nella misura di legge, nel preventivo che viene allegato al presente atto,

quale sua parte integrante, sotto il numero 2 (due). -----

(2) Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente

contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità

dell'Amministrazione provinciale e secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato

d'appalto. -----

### **ARTICOLO 3 (Subappalto)**

(1) Le parti si danno reciprocamente atto che il subappalto non è ammesso, ai sensi

dell'art. 9 del Capitolato d'appalto. -----

### **ARTICOLO 4 (Tutela dei lavoratori)**

(1) L'Impresa aggiudicataria si obbliga a osservare, nell'esecuzione del servizio

oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di

lavoro, di costo del lavoro, di previdenza e assistenza previste dal Capitolato d'appalto,

dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. -----

(2) L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di

ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente

Comun general de Fascia e presso le sedi degli enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della medesima

provincia. -----

### **ARTICOLO 5 (Elezione del domicilio)**

(1) Per ogni effetto del presente contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria elegge

domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.-----

#### **ARTICOLO 6 (Inadempimenti contrattuali e recessione dal contratto)**

(1) Il CgF verificherà periodicamente lo stato di attuazione del contratto, la regolarità delle trasmissioni e dei servizi, la loro conformità alle finalità indicate ai precedenti articoli e il rispetto, da parte della ditta **Dolomiti Media House s.r.l.**, delle altre pattuizioni contenute negli articoli precedenti. -----

(2) Ove ricorrano da parte della ditta **Dolomiti Media House s.r.l.** ritardi o inadempimenti contrattuali che rechino grave pregiudizio al CgF, quest'ultimo, con proprio provvedimento motivato e previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, oppure a opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che la ditta **Dolomiti Media House s.r.l.** inadempiente dovrà risarcire al CgF le maggiori spese e i danni conseguenti ai ritardi o all'inadempimento. -----

(3) Dal canto suo, la ditta **Dolomiti Media House s.r.l.** potrà recedere unilateralmente dal contratto comunicandolo per iscritto al CgF con l'anticipo di almeno un mese e corrispondendo al committente una penale di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).-----

#### **ARTICOLO 7 (Controversie)**

(1) La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.-----

#### **ARTICOLO 8 (Cauzione e garanzie assicurative)**

(1) Si dà atto che l'Aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di € 7.420,00

(Euro settemilaquattrocentoventi/00) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante deposito cauzionale depositato in data xx/xx/2023 presso la Tesoreria dell'Ente. -----

#### **ARTICOLO 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

(1) L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

(2) Il CIG del seguente contratto è: 97745738CE.-----

#### **ARTICOLO 10 (Disposizioni anticorruzione)**

(1) L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del CgF che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso CgF nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. ---

(2) L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del CgF approvato con deliberazione del Consiglio di Procura n. 17/2016 di data 15 febbraio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.-----

(3) L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.-----

	(4) L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. -----	
	(5) L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.-----	
	(6) L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----	
	<b>ART. 11 (Trattamento dei dati personali)</b>	
	(1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che l'Impresa aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento.	
	(2) Il Titolare ha impartito le istruzioni e gli obblighi che il Responsabile deve osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione del presente appalto. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico. -----	

